

Allegato "B"

Raccolta n.

**SFC Sistemi formativi Confindustria -
Società Consortile per azioni**

STATUTO

ART. 1

E' costituita una Società Consortile per Azioni denominata "**SFC Sistemi formativi Confindustria - Società Consortile per azioni**".

ART. 2

La Società Consortile ha sede in Roma.

ART. 3

La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire utili ai Soci.

ART. 4

La Società Consortile ha per oggetto la promozione, l'istituzione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative di formazione, addestramento e perfezionamento professionale, e quindi:

- 4.1. promuovere la realizzazione, istituire e gestire Centri di formazione professionale in Italia ed all'estero;
- 4.2. promuovere la realizzazione di consorzi o associazioni la cui attività esclusiva o prevalente sia diretta allo sviluppo ed alla gestione della formazione professionale;
- 4.3. promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione, a favore dei consorziati;
- 4.4. indirizzare (e coordinare) le attività formative svolte dai Soci al fine di garantire la coerenza

con le finalità del Consorzio;

4.5. sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione;

4.6. realizzare iniziative in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, nazionali o internazionali, operanti nel settore della formazione professionale;

4.7. promuovere la realizzazione di iniziative di formazione professionale finanziate da Pubbliche Amministrazioni, dai fondi interprofessionali, da organismi internazionali e da privati;

4.8. svolgere la propria attività anche per terzi, quando l'attività in questione sia necessaria od utile per il conseguimento delle finalità consortili;

4.9. raccogliere e elaborare i dati e gli elementi che possono comunque interessare la formazione professionale, redigere e diffondere programmi e pubblicazioni, promuovere convegni ed incontri per lo studio dei problemi formativi;

4.10. curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni, anche internazionali, interessate ai problemi formativi. In particolare rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti per la formazione professionale le esigenze qualitative e quantitative di qualificazione espresse dalle aziende al fine di orientare opportunamente l'iniziativa e di stimolarne il costante adeguamento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;

4.11. svolgere attività di servizio alle imprese qualora tale intervento si configuri come sostegno alla qualificazione ed allo sviluppo delle stesse;

4.12. svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari, utili per il conseguimento delle finalità consortili.

4. 13 La Società ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di

conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la Società potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

4.14 La Società potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione-conciliazione, che tutte le altre soluzioni alternative alle controversie.

ART. 5

La Società Consortile ha durata fino al 31 dicembre 2030.

ART. 6

Possono essere Soci della Società Consortile:

- a) Società ed imprese associate alle Associazioni aderenti alla Confindustria;
- b) La Confindustria ed organizzazioni industriali ad essa aderenti;
- c) Società consortili, consorzi ed associazioni costituiti su iniziative dei soggetti suddetti, che abbiano i requisiti di cui all'art.22.

Il numero dei Soci non può essere inferiore a cinque.

ART. 7

7.1. Il capitale Sociale è stabilito in Euro 236.022,22
(duecentotrentaseimilaventidueeventiduecentesimi) suddiviso in n. 457

(quattrocentocinquantesette) azioni di nominali Euro 516,46
(cinquecentosediciequarantaseicentesimi) ciascuna.

7.2. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3. Le azioni sono nominative.

7.4. In caso di ritardo nei versamenti rispetto ai termini fissati dal Consiglio di Amministrazione i Soci possono essere obbligati a corrispondere un interesse moratorio in misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

7.5. Il Socio che voglia trasferire a terzi in tutto od in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione al presidente della Società consortile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata precisando il nome dell'acquirente ed il prezzo ed offrirne l'acquisto in prelazione agli altri Soci.

Il Presidente ne darà comunicazione agli altri Soci inviando loro lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della offerta di prelazione. Il o i Soci interessati dovranno comunicare al Presidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di accettare, in proporzione alla propria quota Sociale, l'offerta indicando altresì l'intenzione di acquisire le azioni offerte per cui non vi fossero accettazioni da parte degli altri Soci.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace.

Qualora le accettazioni siano superiori al numero delle azioni offerte in vendita, l'acquisto sarà collettivo per le azioni non assegnabili singolarmente ai Soci esercitanti il diritto di prelazione.

Il Presidente darà comunicazione al Socio offerente delle adesioni ricevute.

8.1. I Soci sono tenuti a versare alla Società:

- i contributi ordinari annuali necessari per far fronte alle spese generali di gestione, determinati annualmente dall'Assemblea. Quanto necessario per sopperire all'eventuale insufficienza dei contributi ordinari rispetto alle spese preventivate sarà a carico del Socio Confindustria a meno che non vi siano offerte da parte di singoli Soci.

L'omesso versamento di contributi annuali relativi a più di un esercizio è giusta causa di attivazione della procedura di esclusione.

- I contributi straordinari necessari per far fronte a spese di carattere straordinario, determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, per la realizzazione di specifiche iniziative.

A titolo di contributo il Socio su richiesta del Consiglio di Amministrazione può destinare propri dipendenti a svolgere attività a favore della Società, i relativi costi (stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali) saranno conteggiati in conto contributo. Sulle somme corrisposte dai Soci per necessità di cassa o per finanziamento in genere, ancorché con diritto a restituzione della somma versata, non sono dovuti interessi.

8.2. L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal presente statuto nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del Socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione ha effetto decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della delibera Assembleare al Socio escluso; detta comunicazione deve essere inviata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata al domicilio del Socio risultante dal libro Soci nei dieci giorni successivi alla delibera.

ART. 9

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio di Amministrazione;

il VicePresidente; il Presidente;

l'Amministratore Delegato;

il Collegio dei Sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ART. 10

All'Assemblea dei Soci possono partecipare i Soci o loro rappresentanti designati per iscritto.

Ogni Socio (o suo rappresentante) può rappresentare per delega non più di cinque altri Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

L'avviso di convocazione è comunicato ai signori Soci attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici prima di quello fissato per l'Assemblea o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea al domicilio risultante dal libro Soci, quali raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail certificata.

ART. 11

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento dei Soci rappresentanti almeno la metà del capitale Sociale in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. Può essere convocata nei termini di non oltre

centottanta giorni quando lo richiedano particolari ragioni relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questo caso gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

ART. 12

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 51% del capitale Sociale; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di oltre un terzo del capitale Sociale. Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria sono approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale Sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale rappresentato in Assemblea.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'Assemblea straordinaria sia chiamata ad intervenire sulle materie di cui all'articolo 2365 del codice civile.

L'Assemblea dei Soci si può svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società consortile per il raggiungimento degli scopi Sociali;
- b) discute ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

- c) nomina i consiglieri di amministrazione ed i Sindaci e ne determina i compensi;
- d) nomina, quando previsto, il soggetto al quale è demandato la revisione legale dei conti determinandone il compenso;
- e) delibera sulle autorizzazioni per il compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti:
- acquisto e cessione di beni immobili;
 - acquisto e cessione di rami d'azienda;
 - acquisto e cessione di partecipazioni;
 - emissione di obbligazioni non convertibili;
 - accensione di mutui, richiesta di affidamento o di finanziamento in genere;
 - costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.
- f) delibera su ogni altra questione ad essa attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 15, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti per almeno tre tra i candidati designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi Sociali con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica da inviarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta via posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione.

La riunione del Consiglio è comunque validamente costituita anche senza previa convocazione, nel caso di presenza di tutti i consiglieri e dei Sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità dei voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

La funzione di segretario può essere affidata ad un consigliere; in tal caso il segretario avrà anche facoltà di assistenza al Presidente da cui potrà ricevere delega per specifiche funzioni. Potranno, inoltre, partecipare, su invito del Presidente, tecnici ed esperti nelle attività svolte senza diritto di voto.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria

amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per il raggiungimento dello scopo Sociale ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'Assemblea dei Soci.

ART. 17

Il Presidente è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di designazione della Confederazione dell'industria italiana .

Il Presidente dura in carica tre esercizi Sociali e sarà rieleggibile per altri mandati.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea.

Al Presidente possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per la gestione della Società consortile.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vicepresidente ed un Amministratore Delegato determinandone all'atto della nomina i poteri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

ART. 19

19.1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto

funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

19.2. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre (o cinque) Sindaci effettivi e due supplenti, e può essere integrato da due funzionari in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni della legge 14 febbraio 1987 n.40.

19.3. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

19.4. I Sindaci decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

19.5. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

ART. 20

20.1 Al revisore legale dei conti o alla Società di revisione legale dei conti si applicano le norme previste per la revisione legale dei conti delle Società per azioni.

20.2 Il revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo sulla gestione:

- verificano nel corso dell'esercizio Sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità Sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

20.3 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina il revisore legale o la

Società di revisione legale e ne determina il compenso. Il revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi sociali.

20.4 Il revisore contabile o la Società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti per l'iscrizione nell'apposito registro.

20.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio Sociale e sono rieleggibili

ART. 21

Il primo esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre 1988.

Successivamente esso decorrerà dal primo gennaio e scadrà il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 22

Per le attività relative al raggiungimento dei suoi obiettivi la Società consortile si avvale in via prioritaria dei Soci possedenti i seguenti requisiti:

- forma giuridica di consorzi, Società consortili o associazioni, costituiti su iniziative e partecipati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 del presente Statuto;
- attività di formazione professionale quale oggetto esclusivo o prevalente;
- assenza di scopo di lucro;
- sistema di qualità del proprio processo di produzione di servizi formativi certificato secondo standard europei, limitatamente alle iniziative finanziate con risorse pubbliche;
- disponibilità di strutture, organizzazioni e risorse idonee al raggiungimento dei propri obiettivi statutari.

Tali requisiti sono accertati dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono tenuti a seguire le direttive e gli orientamenti emanati dalla Società consortile, in particolare nel campo tecnico-didattico, ed a tenere costantemente informata la Società consortile delle attività

formative svolte e dei risultati conseguiti.

I rapporti e il coordinamento tra i Soci di cui al presente articolo sono assicurati, in ambito regionale, da un Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Ai Soci di cui al presente articolo possono essere concessi contributi finanziari e/o patrimoniali.

ART. 23

Lo scioglimento della Società consortile deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 delle azioni.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori disciplinando la destinazione del patrimonio Sociale che dovrà comunque essere devoluto a finalità di sviluppo di servizi e di opportunità per le imprese industriali.

ART 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra questi e la Società, nonché tra gli eredi di un Socio defunto e gli altri Soci e/o la Società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci o instaurate nei loro confronti, connessa all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto ovvero alla validità di delibere Assembleari o consiliari, purché avente ad oggetto diritti disponibili e ad eccezione di quelle controversie in cui la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, verrà deferita al giudizio di un arbitro che deciderà ritualmente secondo diritto e a norma degli artt.806 e seguenti c.p.c.

La nomina dell'arbitro è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio regolamento.